

# Legislatura 16<sup>o</sup> - 4<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 45 del 20/01/2009

DIFESA (4<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2009

45<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

CANTONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Relativamente alla missione presso reparti militari ubicati in Piemonte, il presidente CANTONI osserva che essa potrebbe effettuarsi nell'arco di una sola giornata, con visite presso la brigata alpina Taurinense, la Scuola di applicazione di Torino ed il 2° reggimento Alpini, quest'ultimo ubicato a Cuneo.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Con riferimento, quindi, all'esame congiunto dei disegni di legge nn. 156, 933 e 989 il presidente CANTONI rende noto che il Comitato ristretto, presieduto dal relatore Mura e composto dai senatori Caforio, Contini, Del Vecchio, Pegorer, Ramponi e Torri, è convocato per mercoledì 21 gennaio alle ore 8,30.

In ordine, infine, all'esame congiunto dei disegni di legge nn. 159 e 715 concernenti i militari infortunati o caduti durante il periodo di servizio, il Presidente informa la Commissione che il Comitato ristretto, presieduto dal relatore Galioto, sarà composto dai senatori Caforio, Pegorer, Pinotti, Ramponi e Torri.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(934) TORRI e MURA. - Delega al Governo per perfezionare il riallineamento delle carriere del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica a quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri**

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore MURA (LNP) ricordando preliminarmente che il decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, col quale era stato disposto il riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, ha determinato una situazione di evidente **sperequazione nei confronti degli appartenenti all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica aventi un'anzianità di servizio pari a ventisette-ventotto anni e rimasti fermi al grado di maresciallo di prima classe**, laddove il personale con un'anzianità di servizio inferiore anche di sette o otto anni è potuto pervenire al grado di primo maresciallo grazie ai meccanismi di avanzamento introdotti negli ultimi anni.

Esprime poi un giudizio positivo in ordine alla previsione di ricorrere allo strumento della delega legislativa per operare tale, opportuna, sanatoria: appare infatti necessaria una valutazione del Governo e degli organi amministrativi del Ministero della difesa in merito agli impatti finanziari ed organizzativi derivanti dalla concreta attuazione del provvedimento.

Procede, quindi, alla disamina dell'articolato. In particolare, l'articolo 1 delega il Governo ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento uno o più decreti legislativi in materia di riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri. L'articolo 2 specifica, invece, i principi ed i criteri direttivi cui l'Esecutivo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, prevedendo da un lato che il personale appartenente al ruolo dei marescialli comunque in servizio alla data del 1° gennaio 2008 venga inquadrato, in caso di anzianità non inferiore a venticinque anni, nel grado di primo maresciallo ovvero, in caso di anzianità non inferiore a trent'anni, nel grado di primo maresciallo luogotenente, e stabilendo altresì che ai marescialli aventi, alla medesima data, ventinove anni di servizio si eroghi il trattamento economico integrale riservato ai maggiori. La medesima disposizione statuisce, inoltre, che il Governo disponga sia la sospensione per almeno dieci anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi delegati delle disposizioni di cui alla legge n. 186 del 2004 (i quali limitano il numero delle promozioni straordinarie "a scelta" al grado di primo maresciallo ad un trentesimo del personale appartenente al medesimo ruolo), sia l'applicazione effettiva delle disposizioni del di cui all'articolo 1-bis, comma 18, della legge n. 186 del 2004, a tutti i casi di palese disallineamento. È sancita, infine, l'applicazione retroattiva delle norme delegate al 1° gennaio 2008.

Con riferimento all'articolo 3, l'oratore rileva che esso prevede l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi dei decreti legislativi predisposti in attuazione della delega, laddove l'articolo 4 stabilisce che il provvedimento entri in vigore seguendo la procedura accelerata.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [DEL VECCHIO](#) (PD) osserva che la problematica sottesa al disegno di legge in titolo presenta aspetti di particolare delicatezza e complessità che meriterebbero, a suo avviso, un esame più ponderato. Infatti, a voler dare applicazione concreta ai principi in esso contenuti potrebbero venire a crearsi ulteriori situazioni sperequative a carico di altre categorie di marescialli. In particolare, l'avanzamento al grado di primo maresciallo per coloro che, alla data del 1° gennaio 2008, vantino un'anzianità non inferiore a venticinque anni determinerebbe un contestuale disallineamento a sfavore dei sottufficiali di pari grado appartenenti all'Arma dei Carabinieri, in ordine ai quali continuerebbe a trovare applicazione la normativa risalente al 2004. Nell'ambito, poi, dei marescialli appartenenti alla stessa Forza armata, la previsione automatica della promozione ad un certo grado di coloro che possiedono una determinata anzianità di servizio ad una particolare data potrebbe essere causa di malcontenti in capo a quanti non hanno ancora maturato tale anzianità.

Con riferimento, quindi, alla previsione della retribuzione corrispondente al grado di maggiore per i marescialli che abbiano maturato ventinove anni di servizio effettivamente prestato, l'oratore osserva come tale retribuzione sia commisurata all'espletamento di funzioni di natura direttiva, e che pertanto appare inopportuno prevederla in capo a dei sottufficiali, pena il sorgere di ulteriori malcontenti nel personale militare. Inoltre, il provvedimento attribuisce tanto gli avanzamenti di carriera quanto i trattamenti stipendiali senza tenere conto di eventuali meriti di servizio.

Lamenta, infine, la mancanza di disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del Presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (Unuci) (n. 24)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [TORRI](#) (LNP) illustra il *curriculum vitae* del candidato, generale di squadra aerea Giovanni Tricomi, auspicando che la Commissione esprima un parere favorevole.

Interviene brevemente il senatore [RAMPONI](#) (PdL), esprimendo pieno apprezzamento per l'opera svolta dal generale Tricomi nel corso della sua mirabile carriera, nonché la sua condivisione in ordine alla proposta di nomina in titolo.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente [CANTONI](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole predisposta dal relatore.

Partecipano alla votazione i senatori: [AMATI](#) (PD), [AMATO](#) (PdL), [CAFORIO](#) (IdV), [COLLINO](#) (PdL), [CONTINI](#) (PdL), [DE GREGORIO](#) (PdL), [DEL VECCHIO](#) (PD), [GALIOTO](#) (PdL), [GAMBA](#) (PdL), [GASBARRI](#) (PD), [LICASTRO SCARDINO](#) (PdL), [MURA](#) (LNP), [NEGRI](#) (PD), [PEGORER](#) (PD), [RAMPONI](#) (PdL), [SCARABOSIO](#) (PdL), [SERRA](#) (PD), [TORRI](#) (LNP), [TOTARO](#) (PdL) ed il presidente [CANTONI](#).

La proposta del relatore risulta approvata con 17 voti favorevoli e 3 astenuti.

## IN SEDE DELIBERANTE

***(1202) CANTONI ed altri. - Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere***

(Discussione e approvazione)

Il presidente [CANTONI](#) (PdL) riferisce sul disegno di legge in titolo, osservando preliminarmente che la disciplina vigente in ordine all'accesso alla carriera militare da parte dei congiunti del personale delle Forze armate vittima del dovere pregiudica (prevedendo la normale applicazione dei limiti minimi di un metro e sessantacinque centimetri per gli uomini ed un metro e sessantuno centimetri per le donne quali requisiti di statura) l'accesso alla carriera militare a tutti coloro che, pur essendo intenzionati ad onorare la memoria dei propri congiunti ed a servire onorevolmente il Paese prestando servizio nelle Forze armate, vantano un'altezza sì inferiore a quanto previsto dalla legge ma comunque tale da non pregiudicare la funzionalità dello strumento militare. Il provvedimento, pertanto, ha carattere di assoluta eccezionalità e la sua *ratio* è sorretta da evidenti motivi di giustizia sostanziale.

Procedendo alla disamina dell'articolato, osserva quindi che il disegno di legge consta di un unico articolo (modificativo del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 6, del decreto legislativo n. 82 del 2001), che fissa, in ordine l'accesso alla carriera militare da parte dei congiunti delle vittime del dovere, ed in deroga alla normativa vigente, il limite di statura in un metro e cinquanta centimetri (unico sia per gli uomini che per le donne). Tale disposizione, peraltro, non arreca nessun pregiudizio alla funzionalità delle Forze armate, in quanto già prevista per i militari di leva dall'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

L'oratore osserva quindi che il disegno di legge introduce, ai fini dell'accesso alla carriera militare, anche il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *c*), *e*), *g*) ed *h*) della legge n. 226 del 2004, sottolineando che tale misura è giustificata dalla necessità di armonizzare l'arruolamento dei congiunti delle vittime del dovere con i principi previsti per quello dei volontari in ferma prefissata.

Dà infine conto dei pareri espressi dalle Commissioni affari costituzionali (non ostativo con osservazioni) e bilancio (non ostativo).

Constatata l'assenza di richieste di intervento da parte dei senatori presenti e preso atto dell'assenso del rappresentante del Governo, il presidente [CANTONI](#) pone ai voti, previa verifica del numero legale, il disegno di legge in titolo (composto da un unico articolo), che risulta approvato.

*La seduta termina alle ore 16.*